



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 18 del 23/02/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ATTO DI PRECETTO. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL SIG. ANZALONE GIUSEPPE & C.S.N.C IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N. 695/2010 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1982/2005.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Con atto di precezzo notificato a questo Comune il 9.02.2018, prot.16956, il sig. Anzalone Giuseppe ha ingiunto il pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 25.448,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfatto dovutagli in dipendenza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 695/2010 resa nella causa iscritta al n. 1982/2005 R.G.

Per maggiore chiarezza si espone che:

con citazione notificata il 14.10.2005, l'impresa Anzalone Giuseppe & C. s.n.c. conveniva in giudizio il Comune di Ragusa deducendo che lo stesso dopo avergli aggiudicato i lavori di completamento di manutenzione da eseguire nell'edificio adibito ad uffici comunali, sito in Piazza Giovanni, non aveva in seguito inteso procedere alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori, avendo con deliberazione di G.M. disposto di non avere più interesse alla loro effettuazione rendendosi così inadempiente.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 695/2010 il Tribunale di Ragusa condannava il Comune al pagamento in favore dell'impresa Anzalone della somma di € 15.080,25 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché delle spese di giudizio per 2.474,00 per compensi oltre accessori di legge.

Avverso la suddetta sentenza il Comune proponeva appello con citazione del 25.11.2010.

Con sentenza n. 12 del 9.01.2018 la Corte di Appello di Catania, pronunciatasi

sull'appello proposto dal Comune ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata del Tribunale di Ragusa; ha, poi, compensato per metà le spese di giudizio e condannato l'ente a rifondere alla Anzalone Giuseppe & C s.n.c la restante parte che liquida in € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Per quanto sopra, occorre provvedere, al fine di non incorrere in ulteriori oneri derivante dalla fase esecutiva, al pagamento in favore dell'impresa Anzalone della somma complessiva di € 25.448,33, portata dall'atto di precezzo relativo alla sentenza di primo grado del Tribunale di Ragusa n. 695/10, nonché al pagamento delle spese legali per € 2.500, oltre accessori di legge per complessive € 3.647,80 per il secondo grado di giudizio, sentenza Corte di Appello Catania n. 12/18; totale complessivo € 29.096,13

Visto l'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria che recita che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione, tra l'altro delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge"

Dato atto che, operando in esercizio provvisorio, la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163 comma 5, lett. a)" tassativamente regolate dalla legge" del D.Lgs 267/2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 13.7.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1.Di impegnare, nel bilancio 2018 al cap. 1230 “ Liti, arb. Etc.” 01.11.1.03.02.99.002 le somme sotto indicate, con scadenza impegno anno 2018:
€ 25.448,33 per atto di preceitto che si allega;
€ 3647,80 per spese di giudizio giudizio di secondo grado sent. 12/18 Corte di Appello Catania ; totale complessivo €29.096,13
- 2.Di procedere conseguentemente alla liquidazione in favore della Anzalone Giuseppe & C.s.n.c, in persona del legale rappresentante Anzalone Giuseppe delle superiori somme per complessivi € 29.096,13.
- 3.Di dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra nei casi previsti sall'art. 163, comma 5, lett.a) del D.Lgs 267/2000.
- 4.Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai densi dell'art. 183, comma8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.
5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 13/03/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale